

Le soluzioni concordate alla crisi di impresa rese più efficaci dalla riforma della legge fallimentare

Il Decreto ha chiarito dubbi interpretativi e introdotto nuovi strumenti che possono favorire l'esito positivo dei processi di risanamento dell'impresa in crisi

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2015 il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 contenente "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria" in seguito convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2015, n. 132, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 (nel seguito, il Decreto).

Il Decreto ha introdotto novità e modifiche volte ad agevolare le soluzioni delle crisi d'impresa, sia attraverso il chiarimento di dubbi interpretativi sorti nella prassi, con riferimento alle precedenti recenti novelle succedutesi dal 2006 al 2012, sia attraverso l'introduzione di nuovi strumenti che sembrano poter efficacemente incidere nei processi di risanamento dell'impresa in crisi, agevolandone l'esito favorevole.

Nel seguito verranno illustrate sinteticamente alcune tra le più rilevanti novità introdotte dal Decreto e le norme sull'entrata in vigore del nuovo regime.

Le modifiche in tema di finanza interinale

La nuova finanza d'urgenza

Il Decreto introduce la possibilità per il debitore di richiedere al Tribunale competente di essere autorizzato all'assunzione di finanziamenti prededucibili ai sensi dell'art. 111 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (nel seguito, la Legge Fallimentare o L.F.), in via d'urgenza, anche durante il procedimento di pre-concordato di cui all'art. 161, sesto comma, L.F. (nel seguito, il Pre-Concordato), di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-*bis* L.F. (nel seguito, l'Accordo ex art. 182-*bis*) o di esame del preaccordo di cui all'art. 182-*bis*, sesto comma, L.F. (nel seguito, la Proposta di-Accordo ex art. 182-*bis*).

Ai sensi del novellato art. 182-*quinquies*, secondo comma, L.F., tali finanziamenti devono essere funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 161, sesto comma, L.F. o all'udienza di omologazione di cui all'art. 182-*bis*, quarto comma, L.F., o alla scadenza del termine di cui all'art. 182-*bis*, settimo comma, L.F..

Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, attestare che il debitore non può reperire diversamente le risorse necessarie e che, in difetto degli stessi finanziamenti, si determinerebbe un pregiudizio imminente e irreparabile per l'azienda.

Il Tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale, se nominato e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, nel breve termine di dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.

Il Decreto introduce una ulteriore tipologia di finanza interinale rispetto a quella già disciplinata dall'art. 182-*quinquies*, primo comma, L.F. Tale norma prevede che il debitore che presenta alternativamente i) una domanda di ammissione al concordato preventivo, o (ii) una domanda di Pre-concordato, una domanda di omologazione di un Accordo ex art. 182-*bis* ovvero (iv) una Proposta di Accordo ex art. 182-*bis*, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 L.F., laddove un professionista designato dal debitore, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesti che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. Il Tribunale ha comunque la facoltà di assumere, ove del caso, sommarie informazioni.

Rimane necessario individuare gli elementi distintivi delle due diverse tipologie di finanza interinale.

Pare innanzi tutto che le nuove disposizioni sulla finanza urgente si possano applicare unicamente agli strumenti di risanamento delle imprese in crisi che implicino la prosecuzione dell'attività aziendale, mentre le disposizioni già previste all'articolo 182- *quinquies*, primo comma, L.F. sarebbero, quantomeno astrattamente, applicabili a prescindere dall'intenzione di continuare l'attività di impresa.

Inoltre, mentre per i finanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 182- *quinquies* L.F. è richiesta l'attestazione del professionista in merito alla funzionalità degli stessi alla migliore soddisfazione dei creditori, nell'ambito della successiva procedura, qualunque essa sia, per i finanziamenti urgenti di cui all'art. 182- *quinquies*, secondo comma, L.F. appena introdotti è richiesta una autocertificazione del debitore che deve dichiarare nel ricorso la destinazione dei finanziamenti, che egli non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda.

Le precisazioni sulla previgente disciplina della finanza interinale

Il Decreto è intervenuto sul tema della finanza interinale disciplinata dall'art. 182- *quinquies*, primo comma, L.F. precisando che sussiste la possibilità per il Tribunale di autorizzare il debitore a contrarre finanziamenti prededucibili “*anche prima del deposito della documentazione di cui all'art. 161, commi secondo e terzo*”, quindi anche nel contesto del Pre-concordato. Per ottenere l'autorizzazione in tale ipotesi sarà quindi sufficiente presentare l'attestazione dell'esperto, senza dover depositare il piano e la proposta.

Il Decreto ha inoltre modificato 182- *quinquies*, quarto comma, L.F. prevedendo, che il Tribunale possa autorizzare il debitore non solo a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei finanziamenti ma anche a cedere crediti, che verranno dunque sottratti alla *par condicio creditorum*, consentendo al creditore un'immediata soddisfazione fuori concorso. In assenza di limiti espressi, si potrebbe ritenere che tale disposizione debba intendersi riferita sia ai finanziamenti di urgenza introdotti con il nuovo comma 3 sia ai finanziamenti di cui al comma 1.

La seguente tabella sintetizza le principali differenze tra le due tipologie di finanza interinale.

Finanza interinale	182- <i>quinquies</i> comma 1	182- <i>quinquies</i> , <i>secondo</i> comma "novellato"
Applicabilità in caso di domanda di Pre-concordato	Si	Si
Applicabilità in caso di domanda di omologazione di un Accordo ex art. 182- <i>bis</i>	Si	Si
Applicabilità in caso di Proposta di Accordo ex art. 182- <i>bis</i>	Si	Si
Applicabilità in caso di finanziamenti individuati anche soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative	Si	No
Necessità del requisito della continuità aziendale	No	Si (funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale)
Necessità di un'attestazione di un professionista indipendente	Si	No
Assunzione, da parte del Tribunale, di sommarie informazioni	Si	Si
Necessità di una dichiarazione del debitore che attesta di non essere in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda	No	Si
Necessità di deposito della documentazione ex 161, comma 2 e 3, L.F.	No	No, anche se la norma fa espresso riferimento solo all'assenza del piano

Possibilità di cedere crediti a garanzia dei medesimi finanziamenti	Si, in assenza di espresse limitazioni	Si
---	--	----

Nuove norme in merito all'Accordo ex art. 182-bis con banche e intermediari finanziari

Tra i principali ostacoli alla fruttuosa conclusione degli accordi di ristrutturazione dei debiti si possono sicuramente annoverare la molteplicità dei creditori coinvolti nelle trattative, la eterogeneità delle rispettive posizioni creditorie e quindi il differente "interesse" al risanamento dell'impresa con conseguente difficoltà di contenere i tempi delle negoziazioni. Una prolungata durata delle trattative infatti, pregiudica un tempestivo accesso alla nuova finanza da parte del debitore e ritarda l'attuazione delle operazioni previste dal piano, con il rischio di aggravare la situazione di dissesto e quindi di pregiudicare tutti gli *stakeholder* (soci, creditori, lavoratori, etc.).

Con l'obiettivo di superare detti ostacoli e nel solco di analoghi istituti previsti dalle legislazioni di altri Stati, quali gli *scheme of arrangements* nel diritto anglosassone, il Decreto ha introdotto modifiche all'art. 182-septies L.F. prevedendo che gli effetti dell'Accordo ex art. 182-bis stipulato dalla maggioranza dei creditori cosiddetti "bancari" (es. banche e intermediari finanziari ex art. 106 del testo unico bancario) sia vincolante anche per i creditori bancari non aderenti - fermi i diritti dei creditori diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari - qualora l'indebitamento del debitore verso le banche e gli intermediari finanziari non sia inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, alle condizioni e nei limiti di cui al nuovo art. 182-septies, L.F. Ai sensi di tale norma, l'Accordo ex art. 182-bis può individuare una o più categorie di creditori, aventi posizione giuridica ed interessi economici omogenei (ove il concetto di omogeneità richiederà un'interpretazione allo stato affidata all'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale) e, qualora i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino almeno il 75% dei crediti della medesima categoria, chiedere, nel ricorso di cui all'art. 182-bis, primo comma, L.F., che gli effetti dell'Accordo ex art. 182-bis siano estesi a creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria a condizione che tutti i creditori non aderenti siano stati informati in merito all'avvio delle trattative e posti in condizione di parteciparvi in buona fede. I creditori nei confronti dei quali è chiesta tale estensione sono computati ai fini del raggiungimento della soglia del 60% di cui all'art. 182-bis, primo comma, L.F.

Rimangono applicabili anche in questo contesto le norme dettate dall'art. 182-bis, tra le quali ricordiamo le disposizioni ai sensi delle quali:

- l'Accordo ex art. 182-bis deve essere stipulato con creditori che rappresentino complessivamente il 60% dei crediti
- Il pagamento dei non aderenti deve avere luogo nel termine di 120 giorni
- L'Accordo ex art. 182-bis deve essere sottoposto a pubblicità
- Si applica l'*automatic stay*

Il Decreto ha poi previsto obblighi di informativa stringenti a favore di tutti i creditori bancari: deve essere data a tutti informazione dell'avvio delle trattative, con un congruo preavviso, in modo da consentire ai creditori interessati di partecipare in buona fede alle trattative. Inoltre dovranno essere messi a disposizione informazioni complete e aggiornate in merito alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, il contenuto dell'accordo e sui suoi effetti. All'esito di questa novella è lecito aspettarsi una modifica delle disposizioni di vigilanza per le banche Circ. 285/2013, Parte III, Cap. 1. Sez. IV, ed alle

disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari Circ. 288/2015, Titolo I, Cap. III, Sez. IV, con riferimento a ristrutturazioni che prevedano l'assunzione di partecipazioni in imprese in difficoltà finanziarie o per recupero dei crediti.

Infine, il Decreto ha previsto che i creditori bancari non aderenti debbano essere soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Si tratta di una precisazione particolarmente rilevante che limita l'autonomia delle parti nell'elaborazione della cosiddetta cascata dei pagamenti e su cui il giudice dovrà compiere valutazioni tenendo in considerazione, tra il resto, le somme pagate, i termini di pagamento ed eventuali alternazioni dell'ordine dei pagamenti previsti dall'art. 111 della L.F. Un ulteriore aspetto in relazione al quale il giudice effettuerà una valutazione approfondita è l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi dei creditori "non aderenti": un errore di classamento, infatti, può essere fatto valere in sede di opposizione dalle banche non aderenti affinché l'Accordo ex art. 182-*bis* non produca effetti nei loro confronti. Ma come anticipato il tema dell'omogeneità sarà da verificare nell'ambito dell'applicazione concreta della norma.

L'ultimo comma dell'art. 182-*septies* L.F., opportunamente, precisa che, in nessun caso, ai creditori non aderenti può essere imposta l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti.

La nuova disciplina in materia di accordi di moratoria

Il Decreto ha previsto che regole analoghe a quelle di cui al nuovo art. 182-*septies* L.F. si applichino alla conclusione di accordi di moratoria che prevedano la sospensione dei pagamenti: le banche e gli intermediari finanziari che rappresentino almeno il 75% dei crediti della medesima classe, possono imporre ai creditori bancari di minoranza l'adesione coatta all'accordo di moratoria, a condizione che tutti i creditori non aderenti siano stati informati in merito all'avvio delle trattative e posti in condizione di parteciparvi in buona fede e che un professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), L.F., attesti l'omogeneità delle classi in relazione alla posizione giuridica ed agli interessi economici. Si applica a tali accordi il citato ultimo comma dell'art. 182-*septies* L.F.

Ai sensi del medesimo art. 182-*septies* L.F., le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono proporre opposizione all'accordo di moratoria entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, chiedendo che tale accordo non produca effetti nei suoi confronti. Il Tribunale decide tali opposizioni con decreto motivato, è reclamabile alla corte di appello.

Le principali novità introdotte riguardo al concordato preventivo

Le proposte concorrenti di concordato preventivo

Il Decreto ha introdotto una novità particolarmente rilevante che anticipa, al ricorrere di determinate condizioni, gli effetti espropriativi tipici, fino ad ora, solo della procedura fallimentare.

Ai sensi dell'art. 163 L.F. è infatti concessa ai creditori la possibilità di avanzare proposte di concordato preventivo alternative rispetto a quella formulata dal debitore, unitamente ad un piano e ad una relazione avente le caratteristiche di cui al terzo comma dell'articolo 161 L.F., che può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale.

Affinché sia possibile per i creditori presentare una proposta concorrente, devono ricorrere i seguenti presupposti:

- la proposta di concordato del debitore deve assicurare il pagamento, ancorché dilazionato, di una percentuale inferiore al a) quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari in caso di

concordato liquidatorio, oppure b) trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari in caso di concordato in continuità;

- la proposta concorrente di concordato deve essere avanzata da uno o più creditori che siano titolari di almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, comma 2, lettera a) L.F., ancorché la soglia del 10% sia raggiunta per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di concordato;
- si deve sottolineare come ai fini del computo della soglia del 10% non sono considerati i crediti vantati da società controllanti o controllate dal debitore ovvero sottoposte a comune controllo.

La proposta concorrente potrà prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, potrà prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione. In tal modo sarà possibile effettuare aumenti di capitale per iniettare nuove risorse finanziarie nella società o per consentire la conversione del debito in *equity*, diluendo il socio di controllo.

Al fine di garantire la piena esecuzione della proposta di concordato approvata e omologata, l'art. 185 L.F. prevede che, se la società non adempie alla proposta nei termini previsti dal piano presentato dai creditori, il Tribunale può, sentiti in camera di consiglio il debitore ed il commissario giudiziale, (i) attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari per dare esecuzione al compimento degli atti previsti dalla proposta; ovvero (ii) revocare l'organo amministrativo e nominare un amministratore giudiziario, stabilendo la durata della sua nomina e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta, inclusa la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di aumento di capitale e ad esercitare il voto nella stessa.

La procedura

La proposta concorrente di concordato preventivo ed il relativo piano, unitamente alla relazione di cui al terzo comma dell'articolo 161 L.F. devono essere presentati non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori e, ai sensi dell'art. 172, secondo comma, L.F., possono essere modificate, al pari della proposta del debitore, fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori. Il commissario giudiziale deve riferire in merito ad essa con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori includendo, quando vi siano più proposte, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate.

Tutte le proposte presentate dal debitore e dai concorrenti, in sede di adunanza, sono sottoposte alla votazione dei creditori. Si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte concorrenti, quella presentata per prima. Qualora vi siano una o più proposte concorrenti che prevedano la suddivisione dei creditori in classi, occorre che vi sia anche la maggioranza relativa alle classi. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui sopra, il giudice delegato, con decreto, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio dissenso con le modalità previste dal predetto articolo.

Se la proposta che, avendo ottenuto la maggioranza relativa, deve essere nuovamente sottoposta al voto dei creditori, contiene la suddivisione dei creditori in classi, ad essa si applica il doppio *quorum* (maggioranza dei voti e delle classi).

Infine, il Decreto prevede che per ogni tipologia di concordato, sia esso o meno con cessione dei beni, la proposta debba procurare in favore di ciascun creditore una utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, superando così l'orientamento giurisprudenziale (SS.UU. Cass. 23/01/2013 n. 1521) secondo cui, in assenza di un'espressa previsione normativa, il debitore potesse limitarsi a proposte generiche, senza dover necessariamente garantire la realizzazione di una determinata percentuale dei crediti.

Le offerte concorrenti di acquisto di azienda e beni

Il Decreto introduce *ex novo* nella legge fallimentare l'art. 163-*bis* L.F, che regola l'ipotesi in cui il piano del concordato comprenda un'offerta avente ad oggetto la cessione dell'azienda o di beni ad un compratore già individuato. In tale ipotesi, la disposizione citata prevede che il Tribunale competente deve disporre la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo. Tale disposizione si applica anche qualora il debitore abbia stipulato un contratto che comunque abbia la finalità, seppure non immediata, di trasferire l'azienda

Il decreto che dispone l'apertura del procedimento competitivo stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo, tra l'altro, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, le modalità di svolgimento della procedura competitiva e le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti, nonché l'aumento minimo del corrispettivo rispetto alla prima offerta. L'offerta inizialmente prevista dal piano diviene irrevocabile dal momento in cui viene eventualmente modificata in conformità al predetto decreto del Tribunale e viene prestata la garanzia ivi prevista. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi alle disposizioni contenute nel citato decreto ovvero se sono sottoposte a condizione.

In caso siano presentate più offerte, il giudice dispone una gara tra gli offerenti, che può avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva e deve concludersi prima dell'adunanza dei creditori.

In concreto andrà valutato l'effetto della norma che potrebbe disincentivare la presentazione di offerte iniziali appetibili per i creditori ma che rischiano di essere nel concreto "superate" da offerte concorrenti.

L'ultimo comma dell'art. 163-*bis* statuisce che le citate regole sul procedimento di vendita competitiva si applicano, in quanto compatibili, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, nonché all'affitto di azienda o di uno o più rami di azienda.

Infine, il Decreto ha previsto che alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano le norme che disciplinano le vendite con modalità competitive nel contesto del fallimento, in quanto compatibili. La disposizione introduce quindi la possibilità che le vendite, le cessioni e i trasferimenti vengano posti in essere anche prima dell'omologa, previa autorizzazione giudiziale.

La tutela dei creditori chirografari

Si segnala, infine, che tra le numerose novità relative al concordato preventivo, il Decreto dispone, a tutela dei creditori chirografari, che la proposta di concordato che non preveda la continuità aziendale, debba assicurare in ogni caso il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.

La sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti in caso di ricorso al concordato

Il Decreto Sviluppo aveva introdotto l'art. 169-*bis* L.F. per regolare la sorte dei contratti pendenti nel concordato preventivo. Tale norma aveva dato adito a numerosi dubbi interpretativi che il Decreto si propone di risolvere.

Con riguardo all'ambito di applicazione della norma era, in primo luogo, dibattuto se per "contratti in corso di esecuzione" dovesse intendersi un novero più ampio di situazioni rispetto a quelle regolate dall'art. 72 L.F., (contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento). In particolare, vi era il dubbio se nel concordato preventivo potessero essere soggetti a scioglimento o sospensione anche i contratti unilaterali o quelli già compiutamente eseguiti da una sola parte.

Il Decreto ha modificato la rubrica dell'articolo 169-*bis* L.F., denominandola "contratti pendenti", conformemente alla rubrica dell'articolo 72 L.F., consentendo così di richiamare la nozione di rapporti pendenti di cui all'articolo 72 L.F. ed escludendo quindi che la sospensione o interruzione possa essere richiesta con riguardo ai contratti unilaterali o quelli già compiutamente eseguiti da una sola parte.

Il Decreto risolve poi anche ulteriori dubbi interpretativi, chiarendo, tra l'altro, che:

- il debitore può chiedere l'autorizzazione a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione non solo con il ricorso di cui all'articolo 161 L.F., ma anche successivamente; pur in assenza di espressa menzione da parte del legislatore, deve ritenersi che il medesimo principio si applichi, *a fortiori*, alla richiesta di sospensione;
- il Tribunale o il giudice delegato devono disporre l'integrazione del contraddittorio con la controparte del contratto che si intenda sciogliere, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, prima di decidere sullo scioglimento, con l'obiettivo, oltre che di contemperare le diverse ragioni del debitore con quella dell'altro contraente, anche di verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti affinché il contratto in esame possa ritenersi effettivamente pendente;
- lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente, con la conseguenza che risulta chiarito come l'efficacia dell'autorizzazione opera *ex nunc* e che il debitore ha l'onore di farsi carico della comunicazione all'altro contraente;
- quale ulteriore conseguenza dell'efficacia *ex nunc* dell'autorizzazione alla sospensione o scioglimento, i crediti sorti in favore dell'altro contraente prima della comunicazione dell'autorizzazione e dopo la pubblicazione della domanda di cui all'art. 161 L.F., fermo restando che il contraente che subisca lo scioglimento o la sospensione del contratto ha diritto ad un indennizzo, equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento, che deve essere soddisfatto come credito anteriore al concordato;
- infine, riguardo ai contratti di *leasing*, il Decreto specifica ora, in caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene e che è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; la somma che in tale ipotesi venga versata al debitore resterà acquisita alla procedura.

Entrata in vigore del provvedimento

Il Decreto è entrato in vigore il 27 giugno 2015 (giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), alcune disposizioni, tuttavia, si applicano solo a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Talune norme, inoltre, si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente all'entrata in vigore e talune anche ai procedimenti pendenti.

La seguente tabella sintetizza l'entrata in vigore delle norme qui sinteticamente illustrate.

Norme immediatamente in applicabili a tutti i procedimenti	Norme applicabili solo ai procedimenti iniziati dopo la data di pubblicazione del Decreto	Norme applicabili a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione	Norme applicabili ai soli procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione
<ul style="list-style-type: none">• norme relative alla finanza interinale (art. 1)• norme relative all'Accordo ex art. 182-<i>bis</i> stipulato con banche e intermediari finanziari• norme sulla convenzione di moratoria	<ul style="list-style-type: none">• norme relative alla la disciplina delle offerte concorrenti norme relative allo scioglimento /sospensione dei contratti pendenti depositate (con riferimento a istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto)	<ul style="list-style-type: none">• norme sulla chiusura della procedura di fallimento	<ul style="list-style-type: none">• norme relative alle proposte concorrenti (art. 3)• norme relative all' integrazione del contenuto della proposta di concordato (art. 4)

Per eventuali approfondimenti e chiarimenti sul presente Client Alert, vi preghiamo di contattare gli autori ai recapiti di seguito indicati, ovvero gli altri vostri avvocati di riferimento di Latham & Watkins:

Andrea Novarese
andrea.novarese@lw.com
+39.02.3046.2043
Milano

Maria Cristina Storchi
mariacristina.storchi@lw.com
+39.02.3046.2044
Milano

Simona Bormida
simona.bormida@lw.com
+39.02.3046.2048
Milano

Client Alert is published by Latham & Watkins as a news reporting service to clients and other friends. The information contained in this publication should not be construed as legal advice. Should further analysis or explanation of the subject matter be required, please contact the lawyer with whom you normally consult. A complete list of Latham's *Client Alerts* can be found at www.lw.com. If you wish to update your contact details or customize the information you receive from Latham & Watkins, visit <http://events.lw.com/reaction/subscriptionpage.html> to subscribe to the firm's global client mailings program.